


|  |                   |     |
|--|-------------------|-----|
|  <p>A. Colombo, 2<br/>20841 Carate Brianza (MB) Italia</p> | <b>ASDO Agora</b> | 1/4 |
|--|-------------------|-----|

Carate Brianza, 23/04/2022

Spettabile

*GELSIA SRL*

Egregi Signori,

facendo seguito alle intese intercorse, Vi sottoponiamo la seguente proposta di

**Contratto di sponsorizzazione**

**tra**

ASDO GSO AGORA', partita iva 04562790966 con sede in Via A. Colombo 2 Carate Brianza (MB), in persona del presidente, Legale Rappresentante pro tempore

**e**

Gelsia Srl (di seguito, per brevità "**la Società**"), P. I.V.A. 05970420963, con sede legale in Via Palestro n. 33, CAP 20831 in Seregno (MB), in persona del Presidente;

**PREMESSO CHE**

- (a) lo Sponsorizzato ha come fine istituzionale attività educativa tramite la pratica sportiva ;
- (b) lo Sponsorizzato ha formalmente attestato, ai sensi del D.P.R. 445/00,
  - (1) di non ricadere nelle condizioni di cui all'art. 80 d.lgs. 50/16 e
  - (2) che non sono in corso procedimenti penali a carico delle figure rilevanti dello stesso Sponsorizzato come indicate da medesimo art. 80 d.lgs. 50/16;
- (c) lo Sponsorizzato ha individuato nella Società lo Sponsor cui rivolgersi;
- (d) lo Sponsorizzato ha quindi chiesto alla Società se fosse di suo interesse partecipare alla Iniziativa, attraverso una sponsorizzazione;
- (e) la Società, da sempre vicina alle esigenze del territorio, si è dichiarata disponibile a compartecipare alla Iniziativa attraverso una sponsorizzazione di natura economica.
- (f) a fronte della sponsorizzazione della Società, lo Sponsorizzato ha assicurato a questa che darà adeguata evidenza del ruolo della Società, anche attraverso uno striscione lato campo da calcio fornito dalla società;
- (g) a mezzo del presente accordo (di seguito per brevità, l'"**Accordo**"), lo Sponsorizzato e la Società intendono regolare e disciplinare i propri reciproci rapporti in relazione alla sponsorizzazione dell'Iniziativa secondo quanto infra convenuto;

tutto ciò premesso, le Parti

**convengono e stipulano**

quanto segue:


**1. Valore delle premesse e degli allegati**

1.1. Le premesse e gli allegati formano parte integrante dell'Accordo.

**2. Oggetto**

2.1. L'Accordo ha ad oggetto la sponsorizzazione della Iniziativa e disciplina il ruolo e l'attività di ciascuna delle Parti.

**3. Obblighi dello Sponsorizzato.**

|  |                   |     |
|--|-------------------|-----|
|  <p>A. Colombo, 2<br/>20841 Carate Brianza (MB) Italia</p> | <b>ASDO Agora</b> | 2/4 |
|--|-------------------|-----|


- 3.1. Lo Sponsorizzato assicura in ogni caso adeguata visibilità alla partecipazione e all'attività prestata da parte della Società, prevedendo spazi di promozione, apposizione del logo della Società sugli strumenti comunicativi e tutto quanto necessario all'adeguata promozione dell'immagine della Società.
- 3.2. Lo Sponsorizzato in ogni caso interpellerà sempre previamente la Società circa le modalità di promozione dell'immagine di questa e dovrà sempre ottenerne il previo assenso scritto. La Società potrà esprimere in ogni momento il proprio assenso, o divieto vincolante, all'essere nominata quale sponsor dell'Iniziativa. La Società potrà inoltre coordinare le iniziative di comunicazione che la riguardino, ferme restando le obbligazioni dello Sponsorizzato in termini di attività di promozione in favore della Società come illustrato al precedente art. 3.2.
- 3.3. Con questo Accordo, lo Sponsorizzato solleva la Società da ogni responsabilità civile e penale in ordine all'allestimento e svolgimento della Iniziativa, in ogni caso manlevandola e tenendola indenne da ogni conseguenza.
- 3.4. Lo Sponsorizzato nello svolgimento della propria attività garantisce il pieno rispetto di tutte le leggi, autorizzazioni, norme, regolamenti, decisioni e ordinanze, ivi compresi quelli riguardanti qualsiasi aspetto attinente alla conduzione dell'attività medesima, anche con riferimento a tutti i soggetti di cui lo stesso si avvarrà nello svolgimento dell'iniziativa
- 3.5. Lo Sponsorizzato dichiara di non essere in rapporti di parentela o affari con Personale o Amministratori di AEB SpA o delle sue Società controllate
- 3.6. Lo Sponsorizzato dovrà conservare tutta la documentazione relativa all'Iniziativa e, in specie, tutti i documenti afferenti alle spese effettuate con le somme riconosciute dalla Società.
- 3.7. Lo sponsorizzato si impegna ad assicurare la massima cooperazione con gli organi di polizia giudiziaria e con la magistratura nell'obiettivo del perseguimento dei crimini.
- 3.8. Lo sponsorizzato si impegna a segnalare eventuali conflitti di interesse attuali o potenziali.
- 3.9. Qualora lo Sponsorizzato non adempia, anche solo parzialmente, agli obblighi di visibilità in favore della Società che su di esso gravano in forza del presente Accordo, la Società potrà senz'altro ripetere dallo Sponsorizzato tutte le somme dalla medesima Società sostenute in relazione all'Iniziativa.

#### 4. Impegni della Società.

- 4.1. La Società si impegna a compartecipare, quale sponsor della Iniziativa, versando in favore dello Sponsorizzato la cifra di € 1.000 (euro mille) sul c/c n. \_\_\_\_\_ intestato a ASDO GSO AGORA' ] \_\_\_\_\_. Perfezionato il versamento di questa somma, dimostrato da idonea documentazione emessa da parte della Società, la medesima Società sarà libera da qualsivoglia obbligazione e sarà tenuta pienamente adempiente a tutte le obbligazioni di cui all'Accordo.

#### 5. Uso dei segni distintivi.

- 5.1. Ai fini di cui all'art. 3.2 la Società autorizza lo Sponsorizzato a fare uso dei marchi, dei loghi e/o degli altri segni distintivi della Società unicamente secondo quanto previsto dal presente Accordo.
- 5.2. Lo Sponsorizzato non potrà pertanto modificare, neppure parzialmente i marchi, i loghi e/o gli altri segni distintivi della Società, neppure in colori o proporzioni, e dovrà evitare qualunque comportamento che possa arrecare nocumento al carattere distintivo dei marchi stessi e di conseguenza qualunque danno ne derivi all'immagine della Società.
- 5.3. Il diritto di sponsorizzare consente alla Società:

|  |                   |     |
|--|-------------------|-----|
|  <p>A. Colombo, 2<br/>20841 Carate Brianza (MB) Italia</p> | <b>ASDO Agorà</b> | 3/4 |
|--|-------------------|-----|


- 5.3.1. di ottenere che lo Sponsorizzato apponga il marchio della Società su manifesti, locandine, annunci stampa su quotidiani, pubblicazioni di ogni genere;
- 5.3.2. di ottenere che lo Sponsorizzato menzioni la Società in tutti i comunicati stampa dello stesso Sponsorizzato nel corso dell'Iniziativa;
- 5.3.3. di progettare e realizzare, previo accordo con lo Sponsorizzato e rispettando il coordinamento grafico ed estetico, materiale pubblicitario di supporto alla Iniziativa;
- 5.3.4. di usufruire di tutti i diritti pubblicitari connessi al diritto di sponsorizzazione.
- 5.4. Lo Sponsorizzato dovrà cessare immediatamente l'utilizzo dei marchi, dei loghi e/o degli altri segni distintivi della Società, eliminando questi stessi dai propri archivi anche elettronici e ritirando e distruggendo ogni materiale cartaceo eventualmente realizzato, a seguito di richiesta scritta a mezzo raccomandata o posta elettronica certificata della Società ed anche senza necessità di motivazione, dando conferma scritta dell'avvenuta rimozione e/o distruzione del cartaceo entro 10 giorni solari dalla richiesta formulata in tal senso dalla Società.
- 5.5. Fermo quanto previsto dalle precedenti clausole, lo Sponsorizzato dovrà inoltre tenere completamente indenne la Società da qualsiasi conseguenza pregiudizievole derivante dall'uso dei marchi, dei loghi e/o degli altri segni distintivi della stessa Società e rifondere ogni danno diretto od indiretto procurato, inclusi i danni all'immagine. Analogamente il materiale pubblicitario e comunque i messaggi dovranno sempre rispettare le norme del Codice Civile sulla concorrenza e quelle stabilite dall'istituto di Autodisciplina Pubblicitaria.
- 5.6. Lo Sponsorizzato si obbliga a non divulgare in alcun modo informazioni e/o notizie tecniche, commerciali e concernenti la Società di cui sia comunque venuto a conoscenza in conseguenza e/o a causa del presente Accordo.
- 5.7. Tutte le obbligazioni assunte, le garanzie date e le dichiarazioni espresse dallo Sponsorizzato verso la Società si intendono assunte, date ed espresse pure verso tutte le società appartenenti al Gruppo A2A.

## 6. Durata dell'Accordo.

- 6.1. Il presente Accordo, resterà in vigore sino al 2023.

## 7. Fatturazione.

- 7.1. A fronte delle prestazioni che lo Sponsorizzato, in forza dell'Accordo, erogherà a favore della Società, lo stesso Sponsorizzato emetterà fattura/e verso la Società per l'importo indicato di € 1000, IVA esclusa]. La fatturazione avverrà entro 30 giorni dalla fine dell'Iniziativa e comunque alla consegna dei giustificativi da parte dello Sponsorizzato medesimo. Fatti salvi i casi nei quali la normativa vigente prevede l'esonero dall'uso della fatturazione elettronica, tutte le fatture emesse tra gli operatori nazionali per la cessione di beni, lavori e prestazioni di servizi devono essere emesse in modalità esclusivamente elettronica tramite il Sistema di Interscambio (SDI). Laddove la fattura venga emessa non in formato elettronico o trasmessa con modalità differente da quella sopra indicata, fatte salve le deroghe previste per legge, la stessa è da intendersi come non emessa e pertanto non accettata dalla Società. Il pagamento sarà effettuato, mediante bonifico bancario, entro 60 (sessanta) giorni dalla data dell'ultimo giorno del mese di emissione della fattura.
- 7.2. Tutti gli importi economici indicati nel presente contratto sono da intendersi oltre a IVA.
- 7.3. Tutte le fatture intestate alla Società devono riportare la seguente notazione: Operazione con scissione dei pagamenti - art. 17-ter DPR n. 633/1972.

|  |                   |     |
|--|-------------------|-----|
|  <p>A. Colombo, 2<br/>20841 Carate Brianza (MB) Italia</p> | <b>ASDO Agora</b> | 4/4 |
|--|-------------------|-----|

## 8. Legge applicabile e Foro competente.

- 8.1. Il presente contratto è regolato dalla legge italiana.
- 8.2. Eventuali controversie comunque discendenti dall'interpretazione e/o esecuzione del presente contratto saranno di competenza esclusiva del Foro di Milano.

## 9. Varie.

- 9.1. Ogni modificazione dell'Accordo potrà avvenire solo in forma scritta ed essere approvata da entrambe le Parti.
- 9.2. Le Parti dichiarano che il contenuto dell'Accordo è frutto di ampia negoziazione e che esse hanno attentamente esaminato e valutato ogni singola clausola del medesimo, con ciò escludendosi espressamente l'applicazione degli artt. 1341 e 1342 Codice Civile.
- 9.3. Le informazioni, i dati e ogni altro documento su qualsiasi supporto formato che, anche oralmente, le Parti si scambiano vicendevolmente in forza o comunque in occasione dell'Accordo, sono da ritenersi confidenziali, quindi non divulgabili per alcun motivo a terzi, salvo consenso scritto della controparte o per effetto di un obbligo di legge. In questo secondo caso, la disclosure dovrà comunque essere preannunciata all'altra Parte affinché questa possa chiedere la omissione di una o più delle informazioni.
- 9.4. Tutte le comunicazioni tra le Parti anche solo indirettamente afferenti al presente contratto dovranno intervenire per iscritto mediante pec ed essere indirizzate ai seguenti indirizzi:

### **lo Sponsorizzato:**

ASDO GSO AGORA'

presso la sede in Carate Brianza, Via A. Colombo 2- e-mail: [info@asdoagora.net](mailto:info@asdoagora.net)

### **la Società:**

Gelsia S.r.l. - referente Ufficio Marketing - indirizzo PEC: [info@pec.gelsia.it](mailto:info@pec.gelsia.it) / e-mail: [marketing@gelsia.it](mailto:marketing@gelsia.it)

- 9.5. Il presente Accordo redatto nella forma di scrittura privata non autentica, è registrabile in caso d'uso ai sensi dell'art. 2 della Parte II del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131. Ove ne venisse chiesta la registrazione l'imposta sarà applicata in base alle disposizioni vigenti al momento della richiesta stessa a norma dell'art. 30 del citato DPR 131/86.
- 9.6. L'eventuale tolleranza, della Parte che deve riceverli, di comportamenti posti in essere in violazione delle disposizioni contenute in questo Accordo non costituisce rinuncia ai diritti derivanti dalle disposizioni violate né al diritto di esigere l'esatto adempimento di tutti i termini e di tutte le condizioni qui previsti.
- 9.7. La nullità di una o più previsioni dell'Accordo non inficerà in alcun modo la validità o l'esecuzione delle rimanenti previsioni dello stesso. Le Parti si impegnano a sostituire qualsiasi previsione nulla con una previsione nuova, valida ed eseguibile, che dovrà, nei limiti consentiti, essere simile allo scopo e all'effetto desiderato nella originale previsione invalida.

Per ASDO GSO AGORA'